

PENALE TRIBUTARIO

Il quadro lasciato “in bianco” non configura il reato di omessa dichiarazione

di Lucia Recchioni



La sentenza della **Corte di Cassazione n. 5141**, depositata ieri, 14 febbraio, rappresenta un utile spunto per tornare a soffermare l'attenzione sul **rapporto tra i reati di omessa dichiarazione e di infedele dichiarazione**.

Un contribuente veniva condannato per il **reato di omessa presentazione della dichiarazione**, avendo lo stesso presentato una **dichiarazione in bianco** (non essendo stato il quadro RS compilato), seppur entro i termini previsti.

La Corte d'Appello, infatti, aveva assimilato la **dichiarazione trasmessa “in bianco”** all'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, ha quindi ritenuto necessario richiamare la lettera dell'[articolo 5 D.Lgs. 74/2000](#), in forza del quale *“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque **al fine di evadere** le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, **non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila**”*.

Il reato, pertanto, può ritenersi integrato soltanto quando il contribuente **non trasmette le dichiarazioni**, nei termini previsti e nel rispetto delle soglie individuate.

La **dichiarazione sostanzialmente “in bianco”**, per questo motivo, **non può essere equiparata all'omessa dichiarazione**, essendo la norma chiara sul punto e non essendo ammesse interpretazioni estensive.

Se il contribuente **trasmette la dichiarazione**, sebbene con dati **non verosimili**, può incorrere nell'**infedele dichiarazione**, e l'avviso di accertamento deve essere conseguentemente

notificato nei termini ordinari, non essendo applicabile la proroga prevista in caso di **omissione della dichiarazione**.

Viene sul punto richiamata una **risalente pronuncia della Corte di Cassazione** (n. 10759/2006), la quale, però, deve ritenersi oggi superata, e, comunque non riconducibile al caso prospettato. Il caso oggetto della richiamata pronuncia vedeva infatti una **dichiarazione compilata solo nel frontespizio**, e, tra l'altro in un'annualità in cui **non era ancora prevista la trasmissione telematica**. Ecco il motivo per il quale, all'epoca, fu ritenuta **rilevante la mancata sottoscrizione** della stessa e si ritenne quindi configurato il reato di **omessa presentazione della dichiarazione**.

D'altra parte, con la più recente decisione **n. 32490/19 del 24.04.2018**, la Corte di Cassazione ha ritenuto **integrato il reato di infedele dichiarazione** in caso di **omessa compilazione dei quadri RG/RF**, non essendo stata ravvisata un'ipotesi di omessa dichiarazione.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, sono state **accolte le ragioni del contribuente, non potendo l'omessa compilazione di un quadro configurare il reato di omessa dichiarazione**, essendo più correttamente qualificabile la condotta come **infedele dichiarazione**.